

## Pandemia COVID-19: dal 01 Agosto diminuiscono le tutele per i “lavoratori fragili”

**La pandemia Covid-19 ha aperto nuovi fronti di tutela sindacale e tra i più problematici vi è sicuramente quello dei c.d. “lavoratori fragili” che rischiano di esser dimenticati dal legislatore**

La tutela dei **lavoratori fragili maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla pandemia** è stata inaugurata dall'art. 26 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito nella L. n. 27/2020 prorogata poi fino al 31 luglio 2020 dall'art. 74 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella L. n. 77/2020.

La norma prevedeva la possibilità di assentarsi dal lavoro per persone in condizioni di salute fragile alle seguenti categorie di lavoratori:

**a)** che avevano ottenuto il **riconoscimento dello stato di gravità** ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. n. 104/92;

**b)** che avevano ottenuto il **riconoscimento della condizione di Handicap** ai sensi dell'art. 3 c.1 della L. n. 104/92 solo se: 1) immunodepressi, 2) affetti da patologie oncologiche 3) con necessità di terapie salvavita relative ai quadri morbosi precedentemente indicati.

La norma prevedeva per queste casistiche il riconoscimento del periodo di malattia equiparato al ricovero ospedaliero (con effetti diversificati all'interno dei CCNL) e, per quanto riguarda l'esclusione dal comparto, si registrano degli orientamenti positivi da parte del Ministero non previsti esplicitamente dalla norma e quindi è richiesta la massima prudenza.

I medici attestavano tale condizione indicando sul certificato di malattia il codice V07.

A tale condizione doveva corrispondere un trattamento economico analogo a quello previsto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per i periodi

### In questo numero:

*Pandemia COVID-19: dal 01 Agosto diminuiscono le tutele per i lavoratori fragili;*

*COVIP: la RITA è cumulabile con la pensione Quota 100 e Opzione Donna;*

*INCA: Riscatto periodo di studi relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dall'A.F.A.M.;*

*INCA e buone prassi: una sentenza favorevole su contribuzione COM esclusa da INPS;*

### Immigrazione:

*Decreto semplificazioni:*

*Ingresso e soggiorno per investitori stranieri,  
Procedimento amministrativo,  
Rinnovo della carta di identità - rilascio della CIE,  
Autocertificazioni tra privati;*

### Cittadinanza:

*La residenza fino al momento del giuramento;*

### Emergenza Covid-19:

*Nuove misure per chi arriva dalla Francia.*

---

## Dal 01 Agosto 2020 le norme di tutela previste per fronteggiare la pandemia a favore dei c.d. “lavoratori fragili” non sono state prorogate: così molti lavoratori vedono a rischio tutele e diritti.

---

dovuti a gravi patologie comportanti l'assunzione di farmaci salvavita, pari al 100% dell'indennità.

Su tale aspetto ad oggi INPS non ha fatto ancora chiarezza; si è in attesa infatti di una circolare esplicativa di prossima emanazione.

Dal 01 Agosto però **la disposizione non risulta prorogata** e ciò determina una serie di problemi con ricadute negative per questa categoria di lavoratori, in particolare per coloro i quali sono nell'impossibilità a svolgere attività lavorativa in remoto e che rischiano seriamente di perdere ogni forma di tutela.

Questa situazione, la cui gravità è ben nota alla Confederazione, può esser risolta solo attraverso un'opera di convincimento politico in sede di conversione in legge del decreto n. 104/2020 del 14 Agosto.

Inoltre l'art. 83 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella L. n. 77/2020 ha introdotto la **sorveglianza sanitaria eccezionale** dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

La norma prevede esplicitamente il divieto di licenziamento per questi lavoratori ma nulla dispone sul comportamento della malattia e non individua nessuno strumento per la tutela del reddito.

I punti di maggior criticità sono almeno due:

**1-Tutela economica:** in assenza di pronunciamenti ufficiali da parte dell'INPS, (il che è cosa abbastanza grave dato che la genesi della norma risale allo scorso mese di Aprile), la **tutela indennitaria** è rappresentata dal prodotto di un combinato disposto tra le norme contrattuali e, per i lavoratori privati, quelle che regolano il pagamento dell'indennità di malattia che INPS riconosce per un periodo massimo di 6 mesi ad anno solare.

I dipendenti pubblici sono in questo ambito maggiormente tutelati e debbono far riferimento alle norme contrattuali.

Un aspetto fortemente correlato alla tutela economica è quello **della copertura contributiva ai fini pensionistici**, prevista per i dipendenti del settore privato: ricordiamo che il limite massimo di accredito figurativo è di 96 settimane. Il rischio è che, se non interverranno disposizioni derogatorie per il periodo di assenza Covid-19, molti lavoratori fragili rischieranno di esaurire tale limite e, in caso di carriera lavorativa ancora lunga, di incorrere in scoperture nel caso di future assenze per malattia.

Ancora più critica la situazione che viene a determinarsi per quei lavoratori ritenuti temporaneamente inidonei allo svolgimento della mansione, in relazione al loro stato di fragilità, che non vengano ricollocati ad altra mansione e non ottengono la copertura dell'assenza con certificato di malattia dal medico di medicina generale. In questo caso ad oggi **non vi è nessuno strumento per la tutela del reddito**.

In questo momento, stante la normativa, la soluzione va ricercata per via contrattuale.

**2-Sorveglianza sanitaria:** in premessa è opportuno

precisare che il presidio di tutela di questo delicato ambito è in capo alle categorie sindacali e alle strutture di supporto in materia presenti in alcune Camere del Lavoro della Lombardia; detto questo è utile sapere che i documenti di riferimento sono le circolari congiunte del Ministero del Lavoro e della Salute del [29/04/2020](#) e del [04/09/2020](#).

Nei documenti si ribadisce **la centralità della figura del Medico Competente** di supporto al datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione riportate nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 aprile 2020, e quindi nello specifico si deve far riferimento all'integrazione del DVR aziendale.

La circolare chiarisce poi il **concetto di "lavoratore fragile"** mettendo in rilievo come gli elementi di maggior attenzione nell'azione di prevenzione dei rischi da contagio debbano esser concentrati nel valutare non solo il parametro dell'età, ma la correlazione tra l'età e le condizioni dello stato di salute del singolo lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, un concetto questo che può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

La circolare fornisce poi anche alcune indicazioni operative riguardo alla sorveglianza sanitaria: deve essere assicurata la possibilità di **richiedere da parte del lavoratore in condizione di fragilità al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure** di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio Covid-19, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)". Le eventuali richieste di visita *"dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente"*.

Sul punto è opportuno sottolineare che il lavoratore fragile, costretto a dover rientrare sul luogo di lavoro, non è obbligato a sottoporsi a visita dal M.C., così come avviene nei casi di assenze dal posto di lavoro per infortuni o gravi malattie.

In assenza di M.C. il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- Le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università".

Ribadiamo la delicatezza di questo aspetto: **la richiesta di valutazione del rischio Covid-19 è differente da quello espresso ai sensi dell'art. 41 c. 6 del D.L. n. 81/08** nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall'attuale fase di emergenza sanitaria.

La circolare ministeriale prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo

(segue pg. 3)

per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. Il M.C. prima di esprimere **un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione** deve comunque valutare tre elementi: stato di salute, mansione ricoperta, misure di protezione.

Nessun accenno nel documento per quanto attiene eventuali casi di inidoneità temporanea alla prosecuzione dell'attività lavorativa per i casi di soggetti che non possano essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole).

**Conclusioni:** Siamo in presenza di un ambito di tutela assai delicato che per una corretta presa in carico del lavoratore/ lavoratrice comporta **un'azione congiunta tra la categoria e le strutture di tutela individuale**. L'aspetto di maggior criticità è sicuramente rappresentato dai lavoratori fragili cui è preclusa la possibilità di esercitare il lavoro in modalità remota.

Va ribadito che **la fragilità non comporta automaticamente l'esclusione dal lavoro in presenza**, all'interno dei Comitati Aziendali è necessario lavorare per determinare la condizione di maggior tutela.

In questi casi, specie nel settore privato, pesa l'assenza di indicazioni da parte degli Enti sulla tutela economica.

Il consiglio, nel caso di assenze non retribuite o parzialmente retribuite, **è quello di continuare ad inviare la certificazione di malattia** chiedendo al medico certificatore di inserire il codice V07 nel certificato.

Altra attenzione particolare va posta al superamento del periodo di comporto che rischia di compromettere definitivamente il rapporto di lavoro.

Quasi tutti i CCNL prevedono la possibilità di attivare l'aspettativa in prossimità del superamento.

Quanto all'aspetto **di richiesta di valutazione dell'idoneità è bene prestare molta attenzione:** il rischio è quello di attivare un percorso che non offre garanzie a tutela del mantenimento del posto di lavoro; ricordiamo però che è comunque possibile entro 30 giorni ricorrere contro un giudizio di inidoneità.

In questa fase solo l'azione contrattuale può trovare soluzioni idonee, in attesa delle attese modifiche normative.

**COVIP: la RITA è cumulabile con la pensione Quota 100 e Opzione Donna**

La COVIP, l'Autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati alla previdenza complementare, con la [circolare n. 4209](#) chiarisce un aspetto interessante per la nostra attività di tutela, informando che **i trattamenti pensionistici di anzianità sono pienamente cumulabili con la RITA rendita integrativa temporanea anticipata**.

Ricordiamo che la RITA è stata istituita dal 01-01-2018 e consente di ottenere l'erogazione anticipata della rendita da forme di previdenza complementari in due casi:

**a)** con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, cessazione dell'attività lavorativa con perfezionamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa e maturazione, al momento della domanda di RITA, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza.

**b)** inoccupazione, successiva alla cessazione

dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi e raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione dei 24 mesi.

Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Covip chiarisce che **può richiedere la RITA il soggetto che percepisce, al momento della domanda o nel corso dell'erogazione, pensioni anticipate o di anzianità**, comprese la pensione Quota 100 e la pensione Opzione Donna.

Ricordiamo poi che la RITA può anche essere cumulata con l'Ape sociale o con trattamenti di prepensionamento (es. assegno di esodo, assegni straordinari di solidarietà, eccetera).

La circolare offre indicazioni anche a riguardo della **casistica riservata agli inoccupati** e precisa che il requisito di cessata attività deve esser fatto valere all'atto della domanda e che il beneficiario potrà rioccuparsi avendo riguardo però a mantenere sempre il requisito economico che permette il riconoscimento dello stato di disoccupazione.

Da ultimo, il documento offre una serie di precisazioni legate alla modalità di erogazione della prestazione, alle tempistiche e ad alcuni adempimenti particolari connessi alla richiesta della prestazione.

**INCA: Riscatto periodo di studi relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dall'A.F.A.M.**

Vi segnaliamo e invitiamo alla lettura della circolare INCA n. 274 a commento della [circolare INPS n. 95/2020](#) in tema di riscatto periodo di studi AFAM.

L'elemento di maggior interesse riportato dal documento è l'equiparazione dei **titoli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge n. 508/1999**.

Sul punto l'INPS precisa che **i titoli conseguiti in base all'ordinamento previgente** all'entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati **equiparati ai titoli universitari** e riscattabili alle seguenti condizioni:

**1)** possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un **diploma di scuola secondaria di secondo grado** di qualsiasi durata;

**2)** **conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni entro il 31 dicembre 2021**, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento.

Riguardo al **diploma di maturità** la circolare chiarisce che **non è richiesto** che il diploma sia precedente all'iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., *"potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all'iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M."*

Al verificarsi di tali condizioni è possibile riscattare **fino a un massimo di cinque anni** (corrispondenti ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello).

La circolare fornisce alcuni esempi di applicabilità della norma.

Infine si ricorda che le disposizioni riportate nella circolare si applicano:

**automaticamente** a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della circolare stessa (21 agosto 2020), a tutte le domande presentate in data successiva e ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della circolare.

Per eventuali domande già respinte **è invece richiesta istanza di riesame** degli interessati nei termini previsti dalla legge.

## INCA e buone prassi: una sentenza favorevole su contribuzione COM esclusa da INPS

Pur vivendo un forte stress organizzativo per contrastare le varie emergenze assistenziali, i nostri uffici producono anche un ottimo lavoro di qualità.

Vi segnaliamo una sentenza positiva ottenuta dalla consulenza legale della sede di Lecco grazie alla quale **è stato riconosciuto il diritto al ricalcolo di una pensione di vecchiaia liquidata inizialmente dall'INPS escludendo la contribuzione versata nella gestione Commercianti**. Secondo la tesi INPS la mancata presentazione da parte dell'assistito delle dichiarazioni dei redditi nelle rispettive annualità, non consentiva all'Istituto di confermare la correttezza della contribuzione versata.

Il Giudice del **Lavoro ha condannato l'INPS al ricalcolo della pensione includendo i contributi versati nella gestione autonoma** ritenendo che la mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali non era d' ostacolo al riconoscimento della contribuzione versata in questo caso sul minimale contributivo previsto dalla gestione.

INPS si è vista così costretta a riliquidare una nuova pensione, considerando la contribuzione COM prima ignorata, e determinando così un aumento dell'importo lordo mensile di pensione pari a circa € 250,00 rispetto alla precedente liquidazione.

## Immigrazione

### Decreto semplificazioni

Il 14.09.2020 è stata pubblicata nella G.U. n.228 - Suppl. Ordinario n. 33, la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ( si legga il [Testo coordinato della norma](#)).

Di seguito si riportano le novità riguardanti l'immigrazione.

#### Ingresso e soggiorno per investitori stranieri

L'art. 40-quater introdotto in sede di conversione del D.L. n. 76/2020 ha modificato l'art. 26-bis del D.lgs. n. 286/98 (TUI) che regola l'ingresso e il soggiorno degli investitori stranieri. Le novità sono previste:

- dai commi 3 bis e 3-ter dell'art. 26bis in merito alla verifica della sussistenza della condizione di reciprocità previsto dall'art. 16 del codice delle preleggi (premesse al codice civile del 1942) ai fini del rilascio del nulla-osta all'ingresso in Italia;
- dal comma 5-bis che stabilisce per i titolari del permesso di soggiorno per investitori l'esonero sia dalla verifica della condizione di reciprocità sia, per la durata di cinque anni a decorrere dal primo rilascio dello stesso titolo di soggiorno, dalla sottoscrizione dell'accordo di integrazione e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia.

[Cliccando qui](#), è possibile leggere la nuova versione dell'art. 26-bis citato.

#### Procedimento amministrativo

L'art. 12 del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 ha modificato la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

Delle novità introdotte si evidenziano le modifiche che potrebbero interessare maggiormente gli operatori legali dell'immigrazione:

- **comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza:** all'articolo 10-bis, comma 1 della L. n. 241/1990, il terzo e il quarto periodo sono stati sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato». [Cliccando qui](#), è possibile leggere la nuova versione dell'art. 10Bis citato.
- **autocertificazione:** all'articolo 18 della L. n. 241/2020, dopo il comma 3, è stato inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». [Cliccando qui](#), è possibile leggere la nuova versione dell'art. 18 citato.

#### Rinnovo della carta di identità – rilascio della CIE

Il comma 3 dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, entrato in vigore il 17 luglio 2020, e convertito nella L. n. 120/2020, ha previsto la sostituzione dell'articolo 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000 nel seguente modo: "...La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'Interno 8 recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza".

Introducendo la possibilità di rinnovare le carte di identità cartacee e quelle elettroniche (versione 2007) anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, la nuova norma consente il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) e di conseguenza l'accesso da parte dei cittadini ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione.

(segue pg. 5)

## Autocertificazioni tra privati

L'art. 30-bis del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 ha modificato il D.P.R. n. 445/2000 prevedendo la possibilità di utilizzo delle autocertificazioni non solo nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, senza alcuna distinzione.

In precedenza, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che lo consentivano.

Con l'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, all'art. 2 del D.P.R. n. 445/2020 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni.

Il citato art. 30bis modificando l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2020 ha abolito per i privati che intendono effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

In sostanza, con il nuovo Decreto Semplificazioni, chiunque (pubblici e privati) è tenuto ad accettare le autocertificazioni ed ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute. [Cliccando qui](#), è possibile leggere la nuova versione degli articoli 2 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

## Cittadinanza

### La residenza fino al momento del giuramento

La Corte di Cassazione con la [sentenza n° 18610 del 7.09.2020](#) ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero a cui non è stato consentito di prestare il giuramento per la cittadinanza italiana, perché non più in possesso della residenza legale in Italia, nonostante la precedente notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana. Secondo la Corte l'art. 10 della L. n. 91/1992 prevede che "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" e, all'art. 15, che "l'acquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità richieste".

L'art.4, comma 7, del D.P.R. n. 572/93 (regolamento di esecuzione della L. n. 91/1992) dispone che "le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art.9 L. n.91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 L. n. 91/92."

Il D.P.R. n. 396/2000, in materia di stato civile, all'art. 27 ribadisce che "l'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 15 della L. 5 febbraio 1992 n. 91" e prevede, all'art. 25, che "l'ufficiale dello Stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto

dall'art.10 della L. n. 5 febbraio 1992 n. 91". La Corte afferma che "...nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previste dall' art. 9 L. n. 91/1992, ai sensi dell'art. 4, c. 7, D.P.R. n. 572/1993, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art.10 della L. n° 91/1992. Qualora, a quel momento, il requisito sia venuto meno, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell'art. 7 DPR n° 396/2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento".

## Emergenza Covid-19

### Nuove misure per chi arriva dalla Francia

Il 21.09.2020, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova [ordinanza](#) che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia.

Le Regioni francesi riportate nell'ordinanza sono le seguenti: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.

L'ordinanza rivede anche le misure di prevenzione nei confronti delle persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e in Serbia.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)